

**COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO
BONO**

**REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
DI SPESE IN ECONOMIA**

Approvato con delibera di Consiglio N° del 29.07.2012

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20.08.2001 n.384, e dell'art.24 della Legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di **beni e di servizi** da parte della Comunità Montana.
2. **Per l'esecuzione dei lavori** in economia resta ferma la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999 n.554 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo il D.Lg.vo n.163/2006 "Codice degli Appalti".

Articolo 2

Area e forme della procedura

1. il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate con riguardo alle specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23.12.1999 n.488, e successive modifiche, l'acquisizione in economia può essere effettuata:
 - In amministrazione diretta
 - A cottimo fiduciario
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Articolo 3

Limiti di applicazione

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di **50.000 euro, con esclusione dell'IVA**.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Il limite di cui al comma 1 verrà adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
4. Nell'ipotesi di ricorso, in casi eccezionali e debitamente motivati, alla trattativa privata e al cottimo fiduciario per importi superiori ai 50.000 €. deve essere preliminarmente esperita un'indagine di mercato per stabilire la congruità dei prezzi.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. La Comunità Montana è registrata presso la CONSIP per cui può provvedere all'acquisto di beni e servizi, ai prezzi ed alle condizioni previsti nelle convenzioni da essa stipulate e comunque ai sensi dell'art. 24 L.27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003) e successive leggi finanziarie, modifiche e integrazioni.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le spese relative all'acquisizione di beni e servizi di qualsiasi specie non previsti nelle convenzioni con la CONSIP.

Articolo 5

Responsabile del servizio

1. L'Amministrazione opera a mezzo di un Responsabile del procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile può avvalersi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 6

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. Quest'ultima di norma contiene:
 - L'oggetto della prestazione;
 - Le eventuali garanzie;
 - Le caratteristiche tecniche;
 - La qualità;
 - Le modalità di esecuzione
 - I prezzi;
 - Le modalità di pagamento;
 - La dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, **ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con l'esclusione dell'IVA.**
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine o sicurezza pubblica.

Articolo 7

Scelta del contraente e mezzi di tutela

L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere la lettera di ordinazione.

La scelta del contraente avviene in base alla offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 8

Casi particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- Acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- Eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danno a persone o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio finanziario – economico, storico, artistico e culturale.

Articolo 9

Verifica delle prestazioni

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall'acquisizione.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente competente.

Articolo 10

Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 11

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- Le Leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- Lo Statuto comunitario.